

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 21 presso la sede sociale di Monselice (PD) in via San Leopoldo Mandic 20B si è riunita l'assemblea generale della "Associazione di Promozione Sociale GRUPPO STORICO MUSICI E SBANDIERATORI CITTA' DELLA ROCCA" in seconda convocazione, essendo la prima fissata il giorno precedente (11 Gennaio 2022) andata deserta.
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il dott. Girardi Paolo, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. 12 associati.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il dott. Bovo Samuele a Presiedere l'Assemblea e la dott.ssa Manfrinato Chiara a svolgere mansioni di segretario.

Il dott. Girardi Paolo assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97, dell'art. 90 L. 289/2002, dal Decreto legislativo 117 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le integrazioni proposte dello statuto sono inerenti ad alcune modifiche da apportare come suggerito dalla comunicazione intercorsa con la Regione Veneto (mail del 14 settembre 2021) che rileva che le seguenti disposizioni non sono in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017:

1) all'art 5 non è stato previsto che l'Associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Deve essere inserito tale assunto;

2) art 7 è stata prevista l'adesione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, ma, non è stato normato il diritto di voto di questi secondo quanto previsto dall'art 24 D. Lgs. 117/2017. Si chiede pertanto di normare tale diritto di voto;

3) art 8 è stato previsto un rimando all'art.19 mentre il rinvio corretto è all'art 22.
Pertanto si effettuano le tre modifiche richieste: all'art.5 si aggiunge l'assunto richiesto, all'art 12 si aggiunge le modalità di voto per enti del terzo settore; all'art.8 si modifica il rimando all'articolo corretto.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 22.25, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Monselice, 12/01/2022

IL SEGRETARIO

Chiara Manfrinato

IL PRESIDENTE

Gi. Girardi



AGENZIA DELLE ENTRATE - 2° TERRITORIALE

REG. A. 28 MAR. 2022 453 SEDE 3

ESATTI EURO *esente*



Il Funzionario addetto (*)

Marina

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

Carlo B.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
GRUPPO STORICO MUSICI E SBANDIERATORI CITTA' DELLA ROCCA**

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **APS GRUPPO STORICO MUSICI E SBANDIERATORI CITTA' DELLA ROCCA**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in via San Leopoldo Mandic 20B nel comune di Monselice (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. In caso di affiliazione a Federazioni nazionali e/o ad enti di promozione sociali sussiste l'obbligo di conformarsi alle loro norme ed alle loro direttive.

Lo scopo che l'associazione si prefigge è quello di promuovere la cultura in tutte le sue espressioni folcloristiche, tradizionali e sportive, creando dei settori specifici all'interno dell'associazione volti al recupero delle tradizioni storiche, alla rievocazione storica e all'insegnamento dell'arte della bandiera e della disciplina musicale di carattere medievale. Si prefigge, inoltre, di contribuire alla diffusione degli ideali storici e tradizionali del patrimonio culturale locale e nazionale. Si considera obiettivo primario il raggiungimento di attività di alto livello ed esibizioni e rappresentazioni di ottima qualità.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono (ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017):

Clara Manfredi

Luigi

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- a) diffondere gli ideali storici, tradizionali del patrimonio culturale della città di Monselice attraverso studi documentati al fine di perpetuare l'antico giuoco della bandiera in tutte le sue espressioni, ed inoltre, rievocare momenti ed episodi che hanno caratterizzato la storia cittadina coinvolgendo gli enti territoriali e nazionali;
- b) sviluppare le relazioni e gli scambi con altre associazioni in occasione di manifestazioni storico-folcloristiche, collaborando, altresì con organizzazioni culturali e folcloristiche ad ogni iniziativa nel campo della cultura, ispirandosi al concetto del miglioramento psico-fisico dell'individuo e della società ed al concetto della fratellanza fra gli uomini;
- c) tramandare il nome e le tradizioni della Città Monselice con la partecipazione a manifestazioni folcloristiche in Italia e all'estero;
- d) praticare, sviluppare e diffondere l'attività sportiva nel settore della disciplina musicale e dell'arte della bandiera, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, sempre al servizio del Paese e della pratica sportiva Nazionale senza discriminazioni di razza, censo, età e sesso;
- e) promuovere attività didattica e di avviamento alle discipline sportive di cui alla precedente lettera d);
- f) organizzare gare e manifestazioni, gestire ogni forma di attività, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport della bandiera;
- g) costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni indette dalle Federazioni Nazionali di settore e, in particolare, dalla Federazione dei Giuochi Antichi e Sports della Bandiera (FISB);

Clara Monfido

h) sensibilizzare i cittadini e le autorità nei confronti dello sport in generale e dell'arte della bandiera in particolare; L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Riconoscimenti e Colori Sociali)

La Costituita associazione riconosce:

- a) Lo Statuto del Comune di Monselice, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28/02/2001 e n. 25 del 10/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Gli Atti Costitutivi e gli Statuti dei sodalizi aderenti e fondatori con relativi ed eventuali atti integrativi o di modifica aggiornati alla data del presente atto.
- c) Lo statuto ed i regolamenti della Federazione Italiana antichi giuochi e Sports della Bandiera;
- d) Lo stemma della Città di Monselice

I colori sociali sono dell'associazione, richiamando quanto presente nello stemma della Città di Monselice, sono il color rosso bordò delle mura e del mastio Federiciano, il color verde del Colle della Rocca ed il color oro degli ornamenti.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Cliona Maffei

Gianni

Il pagamento della quota sociale è fissato nei termini e nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo che redige e comunica l'elenco degli associati morosi. L'associato moroso che rimane in questo status per i 3 mesi successivi e continui si intende automaticamente escluso dall'ente, senza obbligo di ulteriore comunicazione.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- usufruire dei servizi che offre l'associazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo
- assumere di un comportamento consono alle regole del buon vivere;
- non contrastare le attività svolte dall'associazione;
- risarcire dei danni cagionati ai beni dell'associazione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- non strumentalizzare per fini personali, le attività associative che devono essere sempre a carattere culturale, apolitico e apartitico.

ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

Chiara Marfinito

Luigi. P.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

ART. 12 (L'assemblea degli associati)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti, come previsto dall'art 24 D. Lgs. 117/2017. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social-network spedita/divulgata al contatto risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Chiusa/Nonfirmata



- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- determina l'importo delle quote sociali;
- nomina il Vice - Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i tutti i responsabili delle varie attività dell'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

Clivio haufriedo



- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati, accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti associati;
- nominare il Presidente onorario, associati onorari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei soci assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Segretario in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Il Segretario)

Il Segretario:

- ha in consegna l'archivio, i libri dei verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori e dei Provvisori;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sottoponendoli ad approvazione nella seduta successiva;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- collabora con l'addetto al Patrimonio, per la tenuta di carico dei beni mobili ed immobili;
- controfirma gli ordini di pagamento passati al Tesoriere;
- ha in consegna tutti gli stampati;
- cura che i bilanci da sottoporsi alla Assemblea siano depositati in segreteria almeno dieci giorni prima della data di convocazione;
- deve espletare con diligenza le mansioni che gli vengono affidate dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più giovane di età.

ART. 19 (Il Tesoriere)

Cliona Mouquin

G. M. P.

Il Tesoriere:

- custodisce, sotto sua personale responsabilità, il denaro e ogni altro valore dell'associazione;
- paga i mandati vistati dal Presidente e dal Segretario;
- collabora con il Responsabile del Patrimonio per la valutazione di ogni singolo bene;
- cura, in prima persona, la redazione del consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la ratifica e per il successivo esame ed approvazione in assemblea ordinaria;
- cura, in prima persona, la redazione del preventivo dell'anno futuro con indicazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, delle linee guida dell'attività dell'ente.

ART. 20 (Il Collegio dei Revisori dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 (Il Collegio dei Probiviri)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

Clara M. P.



- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzosectore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono

Quinto Modificato

disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Responsabilità dell'associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32 (Assicurazione dell'associazione)
L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

- ART. 35 (Norma transitoria)**
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
 2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
 3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente atto è approvato all'unanimità dall'assemblea straordinaria dei soci del 12 Gennaio 2022 e va a sostituire l'atto costitutivo sottoscritto in data 01 Giugno 2020 nel comune di Monselice (PD).

Letto firmato e sottoscritto.

Segretario
Sig.na Chiara Manfrinato

Presidente
Sig. Paolo Girardi

Chiara Manfrinato

Paolo Girardi